



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Segreteria Comando

ORDINANZA N. 58

OGGETTO: Art. 50/V D.Lgs. n. 267/2000. Limitazione alla circolazione di veicoli a motore verso Contrada Valle e Località Montesordo.

IL SINDACO

Premesso che da tempo il tratto di strada comunale che, da Piazza Martiri di Perti, adduce verso la Contrada Valle e la Località Montesordo, costituisce uno degli assi viari più problematici della viabilità cittadina, in considerazione del fatto che una moltitudine di persone è adusa raggiungere il sito a bordo di veicoli privati per fruire della possibilità di svolgere escursioni nella zona circostante o praticare attività sportiva all'aria aperta;

Che l'asse viario in argomento è costituito da un percorso senza uscita e a doppio senso di marcia, che si dipana per circa 2 km, servito da un nastro di asfalto di sezione assai limitata senza tracciatura della linea di mezzzeria, intervallato in maniera irregolare di piccole piazzole laterali per consentire l'incrocio dei veicoli in salita ed in discesa;

Verificata in più occasioni la permanenza, a volte anche per giorni, di veicoli parcheggiati lungo la strada di cui si dibatte, occupando in via prioritaria le piazzole laterali di cui al precedente paragrafo, ma altresì la residua porzione di carreggiata stradale, limitando la possibilità di transito ad un risicato corridoio centrale, portando con ciò un evidente disagio per chi risiede in zona o deve frequentarla per lavoro, ma anche un'evidente rischio di impraticabilità nel caso in cui si dovesse raggiungere il sito con mezzi di soccorso, come meglio si dirà infra;

Dato atto che con precedenti ordinanze adottate dal Comandante della Polizia Locale – n.ri 98/2018 e 135/2018 – vennero adottate specifiche misure volte a salvaguardare nel complesso gli interessi di chi vive e lavora in quell'area periferica della Città, nonché di chi la raggiunge per ragioni ludico-sportive, prevedendo in sintesi il divieto di sosta ambo i lati lungo tutto l'asse viario e l'imposizione di un limite di massa e larghezza per i veicoli ammessi a percorrere il tratto stradale;

Preso atto in esito a plurime segnalazioni delle persone residenti nella zona, ma anche dei ripetuti accertamenti svolti nel medesimo sito da parte della Polizia Locale, dai quali si evince come le regole di comportamento assunte risultino ampiamente disattese dai conducenti dei veicoli, vieppiù è stata registrata la prevalente presenza di autocaravan e/o mezzi furgonati, spesso sommariamente allestiti anche per i pernottamenti, che stazionano in spregio al divieto di sosta anche per periodi prolungati;

Preso atto altresì che pur a fronte delle contestazioni formali della Polizia Locale ai veicoli in sosta difforme risulta impossibile procedere alla rimozione coattiva degli stessi, stante l'impossibilità per il carro attrezzi ad operare negli angusti spazi residui;

Accertato inoltre che nella zona è stato documentato il fenomeno del campeggio abusivo, con accensione di fuochi, fenomeno che ulteriormente incide gli indici di salubrità e sicurezza dell'area, tenuto conto che si tratta di una superficie fittamente boscata, di per sé difficile da raggiungere e completamente priva di servizi igienici;

Tenuto conto che la ricordata complessità planoaltimetrica della strada, aggravata dalla penuria di spazi utili all'incrocio dei veicoli in transito, è stata presa in esame dalla Polizia Locale in occasione di un sinistro stradale occorso in data 16 marzo 2022, con modesti danni al conducente coinvolti, ma gravi danni per un autovettura rovesciata nella scarpata a lato della strada;

Ritenuta pertanto, in ragione del complesso di motivazioni riassunte ai paragrafi precedenti, e del sostanziale fallimento delle misure sin qui adottate per consentire di impegnare in sicurezza il percorso stradale de quo, l'impellenza di assumere uno specifico provvedimento a tutela dell'incolumità delle persone e la salubrità dell'area, per la prevalente ragione che in caso di necessità risulterebbe estremamente difficile, o impossibile, raggiungere le località Valle e Montesordo con mezzi di soccorso anche di modeste dimensioni, senza considerare che in caso di incendio boschivo il grande numero di veicoli presenti in particolare in alcuni periodi dell'anno, e anche nelle ore notturne, verrebbe a costituire un forte elemento di rischio sia come carico d'incendio antropico, sia per i ricordati problemi di transitabilità da parte dei mezzi dei Vigili del fuoco, del volontariato dell'antincendio boschivo e dei mezzi del soccorso sanitario;

Ravvisata: la competenza del sottoscritto ad assumere provvedimenti contingibili ed urgenti volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, anche in termini di salvaguardia delle condizioni di igiene urbana, nonché a tutelare le condizioni di vivibilità e tranquillità dei residenti;

Visti:

- l'art. 50/V del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL)
- il D. Lgs, n, 285/1992 (Nuovo Codice della strada),
- lo Statuto del Comune di Finale Ligure,

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui espressamente richiamate, fermo restando quanto già disposto con le precedenti ordinanze dirigenziali n.ri 98/2018 e 135/2018, **il tratto di strada comunale che, partendo da Piazza Martiri di Perti, adduce verso la contrada Valle e la Località Montesordo sarà percorribile con veicoli a motore solo dalle persone ivi residenti o dimoranti, da coloro tenuti ad accedere per motivate esigenze di lavoro oltre, naturalmente, da tutti i mezzi adibiti a soccorso pubblico.**

MANDA

copia di questo provvedimento in formato elettronico a:

- Prefettura-UTG Savona
- Sigg. Dirigenti del Comune di Finale Ligure, per quanto di successiva competenza,
- Stazione Carabinieri Finale Ligure
- Tenenza Guardia di Finanza Finale Ligure
- Distaccamento VV.F. Finale Ligure
- Direttore Generale Finale Ambiente Spa
- Associazioni di volontariato operanti sul territorio

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione

Finale Ligure, 21/04/2022

SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate